



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana ed, in particolare, l'art. 14;
- VISTA** il D.P.Reg. 12 novembre 1975, n. 913, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della Marina Mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;
- VISTA** la L. 14 luglio 1965, n. 963 e s.m.i., concernente la disciplina della pesca marittima, nonché il relativo D.P.R. 02/10/1968, n. 1639 e s.m.i., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della stessa legge;
- VISTO** il Reg. CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il decreto 14 luglio 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante le modalità di attuazione per l'anno 2011 delle interruzioni temporanee della pesca, riguardanti le unità per le quali la licenza autorizza al sistema di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione di quelle abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, emanato al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di prelievo;
- VISTO** il D.A. n. 606/Pesca del 03/08/2011, pubblicato in pari data nel sito telematico del Dipartimento regionale degli Interventi per la Pesca;
- CONSIDERATO** che le distanze dai banchi di pesca praticati dalle navi alturiere abilitate esclusivamente alla pesca oltre le 20 miglia, di cui all'art. 2 del citato D.A. n. 606/Pesca del 03/08/2011, potrebbero non consentire il contestuale e tempestivo rientro nei porti e quindi il rispetto del termine previsto nello stesso art. 2, secondo quanto manifestato dalle organizzazioni sindacali e di categoria;
- CONSIDERATO** altresì che la medesima esigenza è riferibile a tutte le navi abilitate esclusivamente alla pesca oltre le 20 miglia, iscritte in tutti i compartimenti marittimi siciliani, secondo quanto manifestato dalle organizzazioni sindacali e di categoria;
- RITENUTO** necessario integrare con apposito provvedimento il citato D.A. n. 606/Pesca del 03/08/2011;

DECRETA

- Art. 1** Per quanto in premessa specificato e fermo restando quant'altro disposto dal D.A. n. 606/Pesca del 03/08/2011, le unità da pesca iscritte in tutti i compartimenti marittimi siciliani ed abilitate esclusivamente alla pesca oltre le 20 miglia, possono iniziare l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca di cui all'art. 2 dello stesso decreto assessoriale entro il 31 agosto 2011.
- Art. 2** Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito telematico del Dipartimento regionale degli Interventi per la Pesca, assumendo valore legale dal momento del suo inserimento nello stesso sito ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della L.R. 05/04/2011, n. 5.

Palermo, li 09 agosto 2011

L'ASSESSORE
(Elio D'Antrassi)
(firmato)